

## **Prima attuazione delle linee guida in tema di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti.**

*(Delibera del 20 giugno 2018)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 giugno 2018, ha adottato la seguente delibera:

### **A) PREMESSA**

Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera del 5 luglio 2017, è intervenuto in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti.

Nell'ambito della moderna concezione di organizzazione elaborata dal Consiglio la delibera introduce strumenti volti a razionalizzare il giudizio di appello e prevede criteri di redazione degli atti che assicurino chiarezza e sinteticità degli stessi, al fine di migliorare l'efficienza degli Uffici giudiziari e garantire l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi in modo da fornire una risposta di Giustizia che soddisfi le esigenze di celerità e qualità.

Si tratta naturalmente, come previsto peraltro nella citata delibera, di buone prassi organizzative che vengono proposte all'attenzione dei Dirigenti degli uffici e dei singoli magistrati, che ne valuteranno la concreta applicabilità anche alla luce delle esperienze positive in atto.

Al fine di dare compiuta attuazione alle indicazioni contenute nelle citate linee guida, è stato istituito un tavolo tecnico composto dai Presidenti delle Corti d'Appello di Firenze (Margherita Cassano), Salerno (Iside Russo), Milano (Marina Anna Tavassi), Roma (Luciano Panzani) e Brescia (Claudio Castelli) e dagli Avvocati componenti del CNF (Celestina Tinelli, Andrea Pasqualin, Carlo Allorio, Stefano Savi), finalizzato alla redazione di una bozza di protocollo (delibera del Consiglio superiore della magistratura del 23 novembre 2017).

Nell'ambito del tavolo tecnico è stata condotta, in sinergia con l'Avvocatura e in attuazione del protocollo del 13 luglio 2016 tra CSM e CNF, una riflessione operativa volta a elaborare prassi organizzative che possano essere di ausilio per una più efficiente gestione dei giudizi d'appello e per l'attuazione pratica del principio di sinteticità degli atti nel settore civile e penale.

### **B) SCRUTINIO PRELIMINARE DELLE IMPUGNAZIONI, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, CHIAREZZA E SINTETICITA' NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI NEI GIUDIZI CIVILI**

#### **1. L'incidenza delle recenti riforme sull'organizzazione del lavoro nelle Corti di appello.**

Negli ultimi anni il legislatore è ripetutamente intervenuto sul giudizio d'appello, con modifiche normative che, ispirate all'obiettivo di aumentarne il grado di efficienza, hanno inciso sul suo tessuto, sollecitando un ripensamento dell'organizzazione del lavoro nelle corti d'appello, con ricadute anche sulle tecniche di redazione degli atti e dei provvedimenti.

Nel settore civile, meritano di essere ricordate l'espressa previsione di un giudizio 'abbreviato' d'appello, secondo il modello dell'art. 281 *sexies* c.p.c., mediante discussione orale alla prima udienza di trattazione (art. 351 u.c. c.p.c.) o a una udienza successiva (art. 352 u.c. c.p.c.); la previsione dell'inammissibilità dell'impugnazione che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto (artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c.); la riformulazione

dell'art. 342 c.p.c. in tema di specificità dei motivi di gravame; la modifica dell'art. 345 c.p.c. in tema di mezzi istruttori.

Inoltre, ripetutamente il codice di rito valorizza l'importanza della sinteticità degli atti e della specificità del loro contenuto, sottolineando gli immediati benefici che da ciò derivano per la certezza del diritto e l'efficienza della giurisdizione. Si vedano gli artt. 132, c. 1, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., che, nell'enunciare il contenuto della sentenza, indicano tra i suoi elementi quello della "*concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*", nonché l'art. 134 c.p.c. che, con riferimento all'ordinanza, prevede che essa sia "*succintamente motivata*".

Si tratta di interventi normativi mossi dalla convinzione della stretta correlazione tra formulazione (sintetica) degli atti e analicità della motivazione delle decisioni, nonché della positiva incidenza di tali fattori sulla chiarezza e qualità della risposta giudiziaria, ma anche sull'aumento dell'efficienza e sulla produttività dell'amministrazione della giustizia.

La sinteticità e l'analicità degli atti, tanto del giudice, quanto delle parti, hanno assunto in ogni ramo dell'ordinamento un ruolo centrale, quale elemento strettamente funzionale alla garanzia dei principi di rilevanza costituzionale e comunitaria, tra cui quelli della certezza del diritto, della ragionevole durata del processo, dell'effettiva tutela del diritto di difesa e, più in generale, dell'efficiente amministrazione della giustizia.

Il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto sui temi oggetto delle recenti riforme con deliberazioni del 19 dicembre 2012 e del 5 luglio 2017, raccomandando l'adozione di prassi organizzative volte ad aumentare l'efficienza della giurisdizione d'appello.

Alla seconda di tali delibere è seguita un'interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense, volta alla ricerca di prassi operative condivise nella gestione dei giudizi d'appello e nella redazione degli atti di parte e delle decisioni.

## **2 . L'esame preliminare delle cause e l'efficiente organizzazione dei ruoli.**

Le disposizioni di legge e le raccomandazioni del C.S.M. appena richiamate suggeriscono la definizione di nuove prassi organizzative più efficienti, basate essenzialmente sullo studio preliminare delle cause sul ruolo di ciascun consigliere, al fine della migliore gestione del ruolo e del più rapido ed efficace modulo definitorio per ciascuna di dette cause.

L'esame preliminare assolve a un ruolo cardine per l'intero processo e per una sua celere definizione, consentendo di individuare preventivamente le impugnazioni potenzialmente inammissibili (artt. 348*bis* e 342 c.p.c.) o definibili con il c.d. "rito abbreviato" (art. 281*sexies* c.p.c.). Tale esame preliminare consente a ciascun giudice di redigere uno schema sintetico della vicenda processuale, che viene trascritto su supporto informatico e condiviso con il Collegio, tramite apposito archivio telematico (funzione già esistente in *Consolle*).

L'esame preliminare è, inoltre, funzionale a un'efficace programmazione del ruolo di ciascun consigliere. In esito a una breve discussione, su proposta del relatore, il collegio stabilisce l'ordine delle questioni da affrontare in udienza e sottopone preventivamente ai difensori gli ipotizzati provvedimenti da adottare, per il contraddittorio in udienza circa il percorso processuale da seguire: ordinanza nei casi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. o per decidere sulle eventuali istanze istruttorie o cautelari; sentenza verbale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. per le cause di agevole soluzione con assegnazione, su richiesta di parte, di termini per note nel caso di decisione *ex* artt. 348-*bis* o 281-*sexies*; decisione da assumere all'esito della produzione degli scritti difensivi finali (comparsa conclusionale e memorie di replica) per le questioni di maggiore complessità. In base a quanto emerso nell'esame preliminare ed a seguito del dibattito tenutosi in udienza, il collegio potrà dunque meglio orientarsi per la decisione circa l'iter processuale da seguire e circa le scelte propedeutiche alla più rapida ed efficace definizione del giudizio.

### **3. I principi costituzionali**

Nel sistema costituzionale l'enunciazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6) rappresenta il corollario di altri principi anch'essi contenuti nella nostra Carta fondamentale: il principio di soggezione del giudice alla legge (art. 101, comma 2) e la generalizzazione del sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 7) affidato alla Corte di cassazione. La Cassazione assicura l'adempimento dell'obbligo di motivazione e, al contempo, quest'ultima costituisce la precondizione per l'effettività del controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito nell'applicazione della norma giuridica.

L'adempimento dell'obbligo di motivazione costituisce, quindi, il titolo di legittimazione per l'esercizio della funzione giurisdizionale e rappresenta la condizione necessaria per l'attuazione del principio di legalità.

Ma la motivazione del provvedimento giudiziale assolve ad un'altra funzione fondamentale: consentire al difensore di strutturare l'atto d'impugnazione, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 581 c.p.p.. Le norme indicate, rispettivamente nel settore civile e penale, mettono in rilievo la stretta connessione che lega l'enunciazione dei capi o punti della decisione impugnata con le domande e con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le stesse.

Le fondamentali esigenze di funzionalità e di efficienza dell'ordinamento processuale impongono di garantire, nel rispetto delle regole normativamente previste e in tempi ragionevoli, l'effettivo esercizio della giurisdizione, ostacolando forme non corrette o meramente dilatorie dello strumento dell'impugnazione.

Appare infine evidente che l'onere di specificità, posto a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state espone nel provvedimento impugnato.

### **4. Sulla redazione degli atti difensivi**

In un contesto quale quello descritto, volto al conseguimento della maggiore efficienza e speditezza del lavoro giudiziario nel rispetto dell'effettività del contraddittorio (attraverso uno scrutinio preliminare delle impugnazioni finalizzato alla loro più razionale gestione, connotato dal preventivo confronto in ordine al percorso processuale e da spazi di contraddittorio scritto nel caso di decisioni *abbreviate*), appare opportuno il suggerimento dell'adozione di criteri di redazione degli atti che (senza entrare nel merito delle scelte difensive) consentano una loro più agevole e fruibile lettura, con particolare considerazione delle diverse modalità di lavoro determinate dal processo civile telematico. Ciò anche nella prospettiva di un più efficiente raccordo tra atti e decisione, destinato a riverberarsi in una migliore qualità complessiva del servizio, con ricadute positive anche nell'eventuale successivo giudizio di legittimità.

Si può così suggerire che nella redazione degli atti del giudizio d'appello i difensori ricorrano all'utilizzo:

- 1) di un indice generale;
- 2) di prospetti di sintesi relativi quanto meno ai singoli motivi di gravame che, pur senza anticipare il contenuto dei mezzi di impugnazione (anche onde scongiurare il pericolo di indicazioni che potrebbero essere fuorvianti), consentano al lettore di comprendere immediatamente l'oggetto del motivo e i temi coinvolti;
- 3) della numerazione e della titolazione dei paragrafi;
- 4) della numerazione e della titolazione dei documenti;
- 5) della distinzione grafica e spaziale (anche con l'utilizzo di note) tra testo dell'atto e richiami extra testuali.

Questa struttura lineare contribuirà a far conseguire importanti miglioramenti dell'efficienza dell'appello, questa – e non, naturalmente, la mera deflazione – dovendo essere l'obiettivo da perseguire.

#### **5. Realizzazione di schemi di provvedimenti disponibili in Consolle Magistrati**

Nell'ottica di agevolare una celere definizione del processo e, allo stesso tempo, un incremento della produttività del sistema giudiziario, è **essenziale l'utilizzo degli strumenti informatici**, sia per la pianificazione complessiva delle udienze e dei ruoli, sia per la stesura dei provvedimenti.

A tal riguardo, è opportuno definire un modello concettuale unificato civile da inserire direttamente in Consolle, in modo da poter essere agevolmente fruito da tutti i magistrati, ferma restando la libertà dell'estensore di personalizzare lo schema secondo il proprio stile e le esigenze dettate dalla particolarità del caso esaminato.

Inoltre, un simile modello può costituire valido supporto all'attività dei Giudici ausiliari che si confrontano, spesso per la prima volta, con la stesura di un testo decisorio.

Lo schema di provvedimento deve:

1. essere giuridicamente corretto nei suoi elementi essenziali, anche alla luce delle indicazioni interpretative e applicative fornite dalle Sezioni Unite con riguardo ai c.d. “filtri in appello” di cui agli artt. 342 c.p.c. e 348**bis** c.p.c.
2. rappresentare un punto di riferimento per l'interazione tra atti del giudice e atti dell'avvocato
3. essere messo a disposizione dei giudici tramite appositi set di modelli predisposti in Consolle, liberamente personalizzabili da ciascun giudice/consigliere in base alle esigenze dettate dalle particolarità del caso concreto
4. essere automaticamente archiviabile in Consolle e suscettibile di successivo trattamento con tecnologie di analisi Big data.

A tal fine, si propone uno schema di provvedimento per le **sentenze di primo grado** così ripartito:

- 1) intestazione, parti processuali, oggetto del giudizio e conclusioni delle parti
- 2) concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, articolata in antefatto e motivazioni
- 3) conclusioni.

Quelli indicati sono elementi comuni sia all'atto dell'avvocato, sia al provvedimento del giudice (seppur in concreto articolati diversamente). Tale corrispondenza è sintomatica della stretta correlazione tra i due atti: solo un atto introduttivo formulato in maniera chiara e specifica consente al giudice di redigere un provvedimento altrettanto lineare e non passibile di censure. E, similmente, una sentenza ben strutturata, fin dal primo grado, rende più agevole la redazione di un atto di impugnazione o di difesa altrettanto ben strutturato.

In generale, ciascun paragrafo deve essere progressivamente numerato, e preferibilmente titolato, così da agevolare, da una parte, la consultazione del testo e delle parti di cui si compone e, dall'altra, la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante.

La struttura sopra indicata vale sostanzialmente anche per la **sentenza d'appello**, che darà conto naturalmente, in aggiunta a quanto sopra riportato, della decisione di primo grado, dei motivi di impugnazione, delle ragioni di accoglimento o rigetto di tali motivi e delle domande delle parti.

Per quanto riguarda l'**intestazione** va rilevato che i relativi dati e l'indicazione delle parti sono già automaticamente inseriti nel provvedimento tramite Consolle magistrati. L'accuratezza del dato inserito dall'avvocato al momento del deposito telematico (o dal

personale di cancelleria, in caso di deposito cartaceo) è condizione imprescindibile affinché tale operazione di compilazione automatica possa essere precisa e priva di errori. L'accuratezza del dato rileva, inoltre, per assicurare speditezza nella fase di assegnazione dei fascicoli alle sezioni competenti: solo la corretta indicazione del codice oggetto (al momento dell'iscrizione telematica) garantisce una più agevole e precisa individuazione della sezione competente, così da evitare il rischio di assegnazioni erranee.

Inoltre, l'importanza della corretta assegnazione del codice oggetto rileva a fini di indagini statistiche e risponde a specifiche richieste del Ministero della Giustizia o delle istituzioni comunitarie.

Anche per la ricostruzione dell'**antefatto** la maggior parte dei dati da includere in questa sezione è reperibile nel fascicolo telematico presente in Consolle magistrati. Anche per questa fase, è fondamentale che sia assicurata la massima accuratezza del dato. L'esattezza di tali dati, insieme alla specificità della formulazione dei motivi di appello, è condizione preliminare perché possa essere correttamente individuato il *petitum*. In riferimento alle motivazioni della sentenza di primo grado, non è necessaria la loro integrale trascrizione, ma vanno riportate solo le parti oggetto di specifica impugnazione. Tale trascrizione può ritenersi opportuna solo per punti, nel caso in cui la formulazione letterale delle motivazioni del provvedimento impugnato sia oggetto di specifico motivo di gravame.

Per quanto attiene all'**indicazione dei motivi di appello**, è necessario che in tale fase sia rispettato l'ordine di elencazione logico-giuridico indicato dalle parti negli atti difensivi. Tale ordine, invece, non è vincolante per l'estensore nella parte motiva del provvedimento, potendo il giudice predisporre i motivi nell'ordine logico-giuridico ritenuto più opportuno. La possibile non corrispondenza si spiega perché, può accadere, che l'ordine proposto dall'appellante possa non essere coerente per ragioni di pregiudizialità e di logica espositiva nell'ambito della stesura finale del provvedimento.

È opportuno che, a partire dalla sezione relativa all'antefatto, il provvedimento sia suddiviso in paragrafi numerati, possibilmente corredati da un titolo che indichi sinteticamente l'argomento trattato: ciò consente un più agevole reperimento delle singole parti e una più chiara esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito dal relatore.

Quanto alla **motivazione**, questa si articolerà nei seguenti elementi:

- 1) elencazione dei motivi di appello (principale e incidentale) secondo l'ordine logico giuridico
- 2) argomentazioni svolte dai difensori delle parti in ordine agli stessi
- 3) motivazione specifica per ciascuno dei motivi di impugnazione
- 4) motivazione per la regolamentazione e liquidazione delle spese processuali
- 5) eventuale assorbimento dei motivi e delle domande non accolte
- 6) eventuale accertamento dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1<sup>quater</sup>, d.P.R. 115/2002.

Come sopra già rilevato, l'ordine logico-giuridico della motivazione non necessariamente deve seguire l'ordine della formulazione dei motivi di appello dedotto dall'appellante.

Inoltre, è opportuno che per ciascun motivo di appello la motivazione riporti, in primo luogo, la statuizione del giudice di prime cure sul punto oggetto di gravame; in secondo luogo, le specifiche censure formulate dall'appellante in riferimento all'iter logico-giuridico seguito dal giudicante con riferimento al punto e al capo impugnato; in terzo luogo le controdeduzioni dell'appellato. Tali indicazioni preliminari sono essenziali perché possa correttamente

individuarsi la censura ed il *petitum* e per assicurare la corrispondenza del *decisum* rispetto a tali dati.

Infine, la **decisione**, il c.d. **P.Q.M.**, consterà dei seguenti dati:

- 1) rigetto o accoglimento (totale o parziale) dell'appello
- 2) statuizione sulle spese
- 3) ulteriori formule finali del provvedimento
- 4) data e sottoscrizioni.

#### **a. Nota conclusiva**

Lo schema di provvedimento sinora descritto può essere adattato alla luce delle peculiarità del singolo provvedimento. Può essere adattato inoltre anche alle ordinanze di inammissibilità ex art. 348*bis* c.p.c., per la sentenza in forma semplificata ex art. 281*sexies* c.p.c., nonché per la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.

In conclusione, lo schema di provvedimento così proposto si ispira a una logica di sinteticità nella *forma* e nel *contenuto*. Ciò che si suggerisce non è l'eliminazione di contenuti significativi, ma una diversa organizzazione di quelli più rilevanti, così da costruire un modello di provvedimento autosufficiente: dalla sola lettura deve potersi agevolmente dedurre un quadro completo e coerente delle ragioni di diritto a esso sottese. Tutto ciò ha indubbi benefici sia sul complessivo funzionamento del sistema giudiziario, sia sul diritto di difesa costituzionalmente garantito.

### **C) SCRUTINIO PRELIMINARE DELLE IMPUGNAZIONI, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, CHIAREZZA E SINTETICITA' NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI NEI GIUDIZI PENALI**

#### **1. L'incidenza delle recenti riforme dell'appello sull'organizzazione del lavoro nelle Corti d'appello.**

È opinione diffusa, tra tutti gli operatori del settore, che non si possa affrontare l'enorme arretrato di alcune Corti di appello senza associare all'aumento dell'efficienza e della capacità «produttiva» dell'amministrazione giudiziaria alcuni strumenti acceleratori e selettivi da tempo mobilitati dal legislatore per scoraggiare l'abuso delle impugnazioni. Ci si riferisce, in particolare, per il settore penale, alla recente modifica degli artt. 546, comma 1, lett. e), e 581, lett. c), c.p.p. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103. Con la riformulazione delle due disposizioni ad opera, rispettivamente, degli artt. 52 e 55 della legge n. 103 del 2017, il legislatore ha previsto nuove regole per il contenuto sia dei provvedimenti del giudice, sia degli atti di parte. Quanto agli atti del giudice, il novellato art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p. ribadisce l'obbligo che la motivazione della sentenza si articoli in una "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata" ed introduce il modello legale della motivazione in fatto. Quanto alla forma dell'impugnazione, invece, il novellato art. 581 c.p.p., conferma che l'atto debba contenere "l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione [...] d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Ed introduce altresì l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, di eventuali richieste di carattere probatorio. Tali interventi riformatori si collocano nel solco di una tendenza alla sinteticità anche orale, ossia nella fase dibattimentale, come si evince dall'art. 523, c. 3 e 4, c.p.p., secondo il quale "il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari".

Dall'interpretazione logico sistematica delle due norme novellate si desume chiaramente che il sistema normativo si propone di definire in modo rigoroso l'oggetto del giudizio di controllo, di delineare con chiarezza l'ambito dei poteri cognitivi e decisorii attribuiti al giudice dell'impugnazione, di assicurare alle parti il diritto alla verifica della decisione emessa dal giudice a quo. Di conseguenza, il momento di operatività dell'effetto devolutivo coincide con la proposizione di una valida impugnazione che, confrontandosi criticamente con l'argomentazione del provvedimento impugnato, investa l'organo giudicante della cognizione della *res iudicanda* con riferimento ai motivi di doglianza prospettati in maniera specifica dalla parte. Peraltro, le fondamentali esigenze di funzionalità e di efficienza dell'ordinamento processuale impongono di garantire, nel rispetto delle regole normativamente previste e in tempi ragionevoli, l'effettivo esercizio della giurisdizione e non consentono forme non corrette o meramente dilatorie dello strumento dell'impugnazione.

Il sistema processuale rende, infine, evidente che l'onere di specificità, posto a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

L'organico intervento riformatore, diretto alla revisione dell'intero sistema di controllo della motivazione del giudice di primo grado, impone, quindi, nuove tecniche di redazione degli atti introduttivi, delle difese e, per quanto riguarda il giudice, delle sentenze.

Esso contribuisce a dare coerenza all'intero ordinamento processuale nel cui più vasto ambito deve essere inquadrato. E' opportuno sottolineare, in proposito, che nel codice di rito civile sono già presenti numerose disposizioni volte a valorizzare l'importanza della sinteticità degli atti e della specificità del loro contenuto, così da rimarcare gli immediati benefici che da ciò derivano per la certezza del diritto e la garanzia del diritto di difesa. È quanto si può desumere dall'art. 118 disp. att. c.p.c., ove si prevede che "La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi", nonché dall'art. 132, c. 1, n. 4, c.p.c., che, nell'enunciare il contenuto della sentenza, indica tra i suoi elementi quello della "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", e, infine, dall'art. 134 c.p.c. che, con riferimento all'ordinanza, prevede che essa sia "succintamente motivata".

Le disposizioni e gli istituti processuali in precedenza richiamati si collocano, a loro volta, in un contesto di riforme che ha interessato plurimi rami dell'ordinamento. Si tratta, invero, di interventi normativi mossi dalla convinzione della stretta correlazione tra formulazione (sintetica) degli atti (e analicità della motivazione delle sentenze) e della positiva incidenza di tali fattori sull'aumento dell'efficienza e sulla produttività dell'amministrazione della giustizia. Il riferimento è all'art. 3 c.p.a. (modificato parzialmente dall'art. 7-bis, comma 1, lett. a), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197) che enuncia, tra i principi generali del processo amministrativo, quello della "sinteticità e chiarezza degli atti processuali", sia del giudice, sia delle parti, nonché all'art. 13ter (introdotto col medesimo art. 7bis cit.), il quale, rubricato "criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte", espressamente prevede: "al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato". In attuazione dell'art. 13ter, il Presidente del Consiglio di Stato ha adottato, in data 22 dicembre 2016, il decreto n. 167/2016 avente ad oggetto la definizione di "criteri di redazione e limiti

dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo” (art. 1 decreto cit.).

Da ciò può evincersi la centralità che il tema della sinteticità e analiticità degli atti, tanto del giudice quanto delle parti, ha assunto in ogni ramo dell’ordinamento. È indubbio che si tratti di un elemento strettamente funzionale alla garanzia di principi di rilevanza costituzionale e comunitaria, tra cui quelli della certezza del diritto, della ragionevole durata del processo, dell’effettiva tutela del diritto di difesa e, più in generale, dell’efficiente amministrazione della giustizia. **2. L’esame preliminare dei processi e l’efficiente organizzazione dei ruoli.**

Il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto sui temi oggetto delle recenti riforme con deliberazioni del 19 dicembre 2012 e del 5 luglio 2017, raccomandando l’adozione di prassi organizzative volte ad aumentare l’efficienza della giurisdizione d’appello.

In particolare ha sollecitato il ricorso all’esame preliminare di tutti i processi quale strumento funzionale al conseguimento di plurimi obiettivi:

- l’esatta e tempestiva applicazione dei criteri tabellari di ripartizione degli affari tra le diverse sezioni della Corte d’appello (ove esistenti) in modo da evitare successivi e dispendiosi passaggi di fascicoli a seguito di declaratorie di incompetenza interna;
- l’individuazione di eventuali vuoti di disciplina nel provvedimento di organizzazione generale dell’Ufficio relativamente ai criteri di ripartizione degli affari cui porre rimedio mediante opportune modifiche e/o integrazioni nel rispetto delle circolari consiliari;
- l’analisi del grado di complessità delle questioni giuridiche poste dalla sentenza di primo grado e delle doglianze prospettate dalla parte che ha proposto l’impugnazione;
- l’attribuzione conseguente di un coefficiente ponderale di complessità, a sua volta funzionale alla razionale formazione dei ruoli, all’equa distribuzione degli affari ai singoli magistrati, al rispetto di carichi esigibili di lavoro che consentano di coniugare il dato quantitativo con quello qualitativo;
- il calcolo dei termini di prescrizione del reato sì da permettere una cernita ragionata dei processi che possono essere utilmente celebrati nel rispetto dei termini di legge e quelli, invece, in cui la prescrizione è già maturata o è prossima a compiersi;
- il sollecito computo dei termini di scadenza dei termini di fase della custodia cautelare in modo da dare la precedenza nella fissazione a quei processi in cui lo stato di privazione della libertà personale dell’imputato attuale o pregresso impone, ai sensi rispettivamente delle lett. c) e d) dell’art. 132 bis disp. att. c.p.p., una trattazione prioritaria;
- l’individuazione tempestiva dei processi concernenti reati di particolare allarme sociale che, ai sensi delle lett. a), a-bis), b) dell’art. 132 bis disp. att. c.p.p. devono essere trattati in via prioritaria e possono ragionevolmente richiedere plurime udienze;
- la razionale programmazione dei ruoli e delle udienze finalizzata a distribuire in maniera ordinata nel tempo la celebrazione dei processi indicati al punto che precede in modo da evitare la contemporanea assegnazione allo stesso giudice di processi che richiedono un



particolare impegno e da consentire di conciliare gli impegni derivanti dalla redazione di una sentenza particolarmente impegnativa con quelli correlati alla trattazione degli ulteriori processi;

- la selezione dei processi e delle questioni seriali che possono essere oggetto di udienze monotematiche;

- l'individuazione di problematiche giuridiche nuove conseguenti a modifiche normative o a decisioni degli organi di giustizia sovranazionali che richiedono uno studio preventivo approfondito e l'organizzazione di riunioni sezionali per discuterle a livello teorico;

- la cernita dei motivi d'impugnazione riguardanti i soli profili attinenti al trattamento sanzionatorio che, in quanto riguardanti un perimetro cognitivo circoscritto, consentono la fissazione di un maggior numero di processi incentrati esclusivamente su questo profilo;

- la sollecita fissazione dei processi nel cui ambito la Corte di cassazione abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con conseguente preclusione delle questioni attinenti alla responsabilità dell'imputato;

- l'adozione delle opportune segnalazioni anche di tipo informatico per rendere avvertiti i giudici e il personale di cancelleria che il processo contiene, in base alla normativa vigente, dati sensibili che devono essere oscurati in caso di diffusione della sentenza.

### **3. Il fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti.**

Nel sistema costituzionale l'enunciazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6) rappresenta il corollario di altri principi anch'essi contenuti nella nostra Carta fondamentale: il principio di soggezione del giudice alla legge (art. 101, comma 2); la generalizzazione del sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 7).

La stretta connessione esistente tra il sesto e il settimo comma dell'art. 111 della Costituzione delinea il ruolo della Corte di cassazione quale supremo organo regolatore della giurisdizione volta a garantire il primato della legge, nonché l'effettività dei valori supremi della legalità e della soggezione del giudice alla legge. La Cassazione assicura l'adempimento dell'obbligo di motivazione e, al contempo, quest'ultima costituisce la preconditione per l'effettività del controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito nell'applicazione della norma giuridica. L'adempimento dell'obbligo di motivazione costituisce, quindi, il titolo di legittimazione per l'esercizio della funzione giurisdizionale e rappresenta la condizione necessaria per l'attuazione del principio di legalità.

La giustificazione della decisione compendiata nella motivazione è la risultante di un giudizio complesso attinente sia al diritto che al fatto e deve rispondere a criteri di razionalità che, insieme con il principio di legalità, rappresentano la regola suprema del processo e, dunque, assicurano l'attuazione della volontà della legge nella singola situazione concreta, evitando che l'esito del processo stesso dipenda da scelte arbitrarie del giudice.

La motivazione del provvedimento giudiziale assolve ad un'altra funzione fondamentale: quella di consentire al difensore di strutturare l'atto d'impugnazione nel rispetto dell'art. 581,

lett. c). c.p.p. che disciplina analiticamente il contenuto dell'atto d'impugnazione al fine di responsabilizzare la parte impugnante. Sotto questo profilo viene in rilievo la stretta connessione che lega l'enunciazione dei capi o punti della decisione impugnata alle richieste e all'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le stesse.

#### **4. Motivazione e riflessi organizzativi.**

Con la recente delibera n. 962/VV/2016 adottata nella seduta del 5 luglio 2017 (Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti) il Consiglio superiore della magistratura ha sottolineato la connessione esistente tra adempimento dell'obbligo di motivazione e profili organizzativi.

In questa prospettiva occorre mettere a punto alcune linee guida per dare concretezza a questi principi nella consapevolezza che le diverse fasi del processo costituiscono un unicum inscindibile e che, quindi, la riflessione sui provvedimenti di secondo grado e sugli atti d'impugnazione deve necessariamente prendere l'avvio dall'articolazione del provvedimento di primo grado.

Al contempo la delineazione della struttura delle sentenze e degli atti difensivi, ferma restando la libertà dell'estensore di personalizzare lo schema secondo il proprio stile e le esigenze dettate dalla particolarità del caso esaminato, è essenziale per lo sviluppo del processo penale telematico quale strumento idoneo a favorire la razionalizzazione dei tempi e dei costi del processo stesso.

#### **5. La struttura delle sentenze di primo e secondo grado.**

Dalla collaborazione con il CNF e dai lavori del Tavolo tecnico è emersa la necessità di elaborare un modello "formale" di sentenza di primo grado e di ricorso in grado di appello, a cominciare dalla decisione di primo grado, per la nota correlazione esistente tra motivi della decisione e motivi di impugnazione.

Un modulo organizzativo della struttura formale degli atti processuali, una sorta di format, che contenga dei dati imprescindibili, una serie di informazioni la cui conoscenza è fondamentale per il giudice di grado superiore, agevolando in tal modo anche la comunicazione tra i gradi della giurisdizione.

L'esigenza di fondo, poi formalizzata nella stipula dei Protocolli, è stata quella di individuare i termini di stile e di contenuto di un modello di provvedimento o di atto il più possibile uniforme, che riesca a coniugare i criteri di sinteticità, chiarezza e completezza espositiva, consentendo ai magistrati un lavoro più agile, conservando la garanzia della esaustività del lavoro motivazionale ma rendendo più comprensibile ai cittadini la lettura delle sentenze ed ai giudici la lettura degli atti di appello.

L'articolazione della sentenza in alcune parti (epigrafe, svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo) che riportano le scansioni fondamentali del processo, unitamente all'impiego di particolari accorgimenti - ad es. l'uso per i capi di imputazione dei numeri

cardinali (per definizione infiniti) invece che di lettere dell'alfabeto; l'utilizzo di singola imputazione per ogni fatto-reato - soddisfano l'esigenza essenziale di un'uniformità di impostazione formale. La completezza di tutti i dati dell'epigrafe (imputato, difensore, ecc.) è strumentale a garantire la funzione specifica che la norma assegna a quel determinato requisito. A titolo meramente esemplificativo, la nozione di generalità dell'imputato, contenuta nell'art. 546 c.p.p., va perimetrata all'ampia funzione informativa dell'atto, non essendo tali generalità rappresentate soltanto dai dati anagrafici della persona ma da tutto ciò che serve ad identificare l'imputato anche al fine di far pervenire l'atto alla sua effettiva conoscenza. Sempre nell'epigrafe, con riferimento ad ogni reato, si possono indicare i dati relativi ai termini di prescrizione, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 165 bis disp.att. c.p.p. (introdotto con l. n. 103/2017) che pretende l'indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero di eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione.

La necessità di declinare in concreto le linee guida formulate dal CSM con la delibera del 5 luglio 2017 e le acquisizioni culturali concordemente emerse dai lavori del Tavolo tecnico e dal relativo confronto, hanno consentito la realizzazione di una significativa sinergia col CNF, conclusasi con la stipula di un Protocollo d'intesa.

## **6. La struttura degli atti difensivi.**

In un contesto come quello descritto, volto al conseguimento della maggiore efficienza e speditezza del lavoro giudiziario nel rispetto dell'effettività del contraddittorio, appare opportuno il suggerimento dell'adozione di criteri di redazione degli atti che, senza entrare naturalmente nel merito delle scelte difensive, consentano la loro più agevole e fruibile lettura anche nella prospettiva di un più efficiente raccordo tra atti e decisione, destinato a riverberarsi in una migliore qualità complessiva del servizio, con ricadute positive anche nell'eventuale successivo giudizio di legittimità.

Le proposizioni argomentative dell'appello devono essere formulate in relazione ad un ben preciso "punto" e "capo" della sentenza e devono essere correlate al contenuto e alla ratio decidendi della decisione impugnata.

La nozione di "capo della sentenza" è stata elaborata dalla giurisprudenza soprattutto in relazione alla sentenza plurima o cumulativa ed è caratterizzata dalla confluenza in un unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione (Sez. Un. 19 gennaio 2000, ric. Tuzzolino). Per "capo" s'intende, quindi, ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. La *res iudicanda* è, di regola, scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati contestati.

Il "punto" è la statuizione suscettibile di autonoma considerazione e necessaria per ottenere una decisione completa su un "capo". Quindi, per ogni "capo" esiste una pluralità di "punti" che vanno tutti decisi e argomentati: l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità, la colpevolezza e le eventuali cause di esclusione della stessa (in base alla ripartizione classica del reato in fatto, antigiuridicità e colpevolezza) e, nel caso di condanna, il trattamento sanzionatorio. Quest'ultimo comprende l'accertamento della sussistenza delle

circostanze aggravanti contestate e delle circostanze attenuanti riconosciute, il relativo giudizio di comparazione, la commisurazione della pena, la sospensione condizionale della stessa, le altre eventuali questioni, sostanziali (cause di esclusione della punibilità) o processuali, (questioni di nullità di atti, di inutilizzabilità di prove, etc.) dedotte dalle prassi o rilevabili d'ufficio.

L'impugnazione, per essere ammissibile, deve illustrare in maniera specifica e attraverso una critica mirata e i singoli capi e punti della decisione impugnata oggetto di censura e deve trarre da sentenza di primo grado gli spazi argomentativi della domanda volta ad ottenere una pronunzia corretta in diritto e in fatto.

E', pertanto, auspicabile che l'atto difensivo sia improntato ad una scrittura redazionale, che si rapporti alla struttura della sentenza e si articoli in due parti essenziali: l'epigrafe con indicazione dei dati relativi al provvedimento impugnato e dei capi e punti della decisione oggetto del ricorso; ed i motivi che conterranno l'indicazione specifica della ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

## **D) CONCLUSIONI**

Si tratta dunque di creare le condizioni culturali, organizzative e pratiche affinché di tali indicazioni si possa fare efficace sperimentazione nelle singole realtà giudiziarie.

Ritiene il Consiglio che tale possibilità di concreta applicazione delle indicazioni sopra formulate si debba tradurre, quale strumento operativo, nella sottoscrizione dell'allegato protocollo CSM e CNF, quale espressione della sintonia culturale e della sinergia operativa che ha condotto queste Istituzioni a sviluppare il lavoro di approfondimento sopra descritto, in esecuzione del protocollo di intesa con il CNF stipulato in data 15 giugno 2016.

Il Protocollo, infatti, rappresenta il primo momento di un percorso che dovrà favorire la condivisione di una nuova concezione degli strumenti tecnici a disposizione di magistrati e avvocati nell'amministrazione della giustizia.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di approvare le presenti prassi operative condivise nella gestione dei giudizi d'appello e nella redazione degli atti di parte e dei provvedimenti,
- di stipulare con il CNF il protocollo di intesa allegato alla presente delibera;
- di demandare al Vicepresidente la sottoscrizione dell'accordo;
- di trasmettere la presente delibera ai Presidenti dei Tribunali, delle Corti di Appello, della Corte di cassazione per la diffusione nei rispettivi uffici.

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSIGLIO SUPERIORE  
DELLA MAGISTRATURA E IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

**SCRUTINIO PRELIMINARE DELLE IMPUGNAZIONI, ORGANIZZAZIONE  
DEL LAVORO, CHIAREZZA E SINTETICITA' NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI  
E DEI PROVVEDIMENTI NEI GIUDIZI D'APPELLO**

Il Consiglio superiore della magistratura (di seguito CSM) con sede in Roma P.zza Indipendenza n. 6, rappresentato dall'On. Avv. Giovanni Legnini, nella sua qualità di Vicepresidente del CSM, e il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) con sede Roma Via del Governo Vecchio n. 2, rappresentato dal suo Presidente Avv. Andrea Mascherin, di seguito congiuntamente definite "Parti",

***Rilevato*** che l'analisi dei dati statistici ha dimostrato che la fase processuale nella quale si accumulano maggiori ritardi nella definizione dei procedimenti è quella dell'impugnazione, le Parti ravvisano la necessità di individuare possibili strumenti organizzativi utili al miglioramento del servizio giustizia: dallo scrutinio preliminare dei gravami quale metodo per una razionale gestione dei giudizi d'appello, a talune scansioni dei relativi procedimenti e alle tecniche di redazione di atti e provvedimenti ispirate ai criteri di sinteticità e chiarezza;

**Considerato** che le diverse fasi del processo costituiscono un *unicum* inscindibile e che, quindi, la riflessione sui provvedimenti di secondo grado e sugli atti d'impugnazione deve necessariamente prendere l'avvio dall'articolazione del provvedimento di primo grado e che al contempo la delineazione della struttura delle sentenze e degli atti difensivi, ferma restando la libertà dell'estensore di personalizzare lo schema secondo il proprio stile e le esigenze dettate dalla particolarità del caso esaminato, è essenziale per lo sviluppo del processo penale telematico quale strumento idoneo a favorire la razionalizzazione dei tempi e dei costi del processo stesso;

**Rilevata** la necessità di un reciproco confronto (magistratura e avvocatura) sulla gestione dei giudizi d'appello e sulla struttura dei provvedimenti del giudice e degli atti difensivi anche a livello distrettuale;

**Rilevata** la necessità di un'imprescindibile sinergia con le Scuole di Formazione (Scuola Superiore della Magistratura anche nella formazione decentrata, Scuola Superiore dell'Avvocatura e Scuole Forensi presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati), consapevoli del fatto che magistrati e avvocati sono chiamati ad un cambiamento di prospettiva anche di tipo culturale;

**Visto** il protocollo d'intesa sottoscritto dalle Parti in data 13 luglio 2016;

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1**

Obiettivo delle Parti è quello di implementare la cultura organizzativa, incentivando in tal modo l'uso di metodologie di lavoro appropriate ed auspicando che i modelli, organizzativi dei ruoli e degli atti processuali, di cui ai successivi punti e di cui agli schemi funzionali allegati, possano essere recepiti e ridisegnati a seconda delle esigenze proprie di quel distretto.

### **ART. 2**

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere presso gli Uffici Giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione di Protocolli condivisi che tengano conto delle linee guida di cui alla delibere del CSM del 5 Luglio 2017 e del e del 18 giugno 2018, così come modificata il 20 giugno 2018 sintetizzate nel prosieguo ai punti 5) in ambito civile e 6) in ambito penale; nonché ad esercitare i rispettivi poteri di vigilanza.

### **ART. 3**

Le Parti si impegnano a divulgare e a promuovere la conoscenza del presente Protocollo sul territorio, promuovendo entro il 31 ottobre 2018 le prime occasioni di dibattito e di confronto anche ai fini della stipula di protocolli condivisi.

### **ART. 4**

Le Parti si impegnano inoltre a sensibilizzare le rispettive Scuole di formazione (Scuola Superiore della Magistratura anche nella formazione decentrata, Scuola Superiore dell'Avvocatura e Scuole Forensi presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati).

### **ART. 5**

#### **MODELLI ORGANIZZATIVI DEI RUOLI E DEGLI ATTI PROCESSUALI IN AMBITO CIVILE**

##### **5.1 L'esame preliminare delle cause e l'efficiente organizzazione dei ruoli**

Ciascun consigliere potrà redigere uno schema sintetico dell'intera vicenda processuale, trascritto su supporto informatico, e lo condivide col Collegio, tramite apposito archivio telematico (funzione già esistente in *Consolle*). L'esame preliminare è funzionale a un'efficace programmazione del ruolo di ciascun consigliere. In esito a una breve discussione, su proposta del relatore, il collegio stabilisce l'ordine delle questioni da affrontare in udienza e sottopone preventivamente ai difensori gli ipotizzati provvedimenti da adottare, per il contraddittorio in udienza circa il percorso processuale da seguire: ordinanza nei casi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348*bis* c.p.c. o per decidere sulle eventuali istanze istruttorie o cautelari; sentenza a verbale ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. per le cause di agevole soluzione; con assegnazione, su richiesta di parte, di termini per note nel caso di decisione *ex artt.* 348*bis* o 281*sexies*; decisione da assumere all'esito della produzione degli scritti difensivi finali (comparsa conclusionale e memorie di replica) per le questioni di maggiore complessità. In base a quanto emerso nell'esame preliminare ed a seguito del dibattito tenutosi in udienza, il Collegio potrà dunque meglio orientarsi per la decisione circa l'iter processuale da seguire e circa le scelte propedeutiche alla più rapida ed efficace definizione del giudizio.

## **5.2 Redazione degli atti difensivi**

In un contesto quale quello descritto, volto al conseguimento della maggiore efficienza e speditezza del lavoro giudiziario nel rispetto dell'effettività del contraddittorio (attraverso uno scrutinio preliminare delle impugnazioni finalizzato alla loro più razionale gestione, connotato dal preventivo confronto in ordine al percorso processuale e da spazi di contraddittorio scritto nel caso di decisioni *abbreviate*), si può così suggerire che nella redazione degli atti del giudizio d'appello i difensori ricorrano all'utilizzo:

- 1) di un indice generale;
- 2) di prospetti di sintesi relativi quanto meno ai singoli motivi di gravame che, pur senza anticipare il contenuto dei mezzi di impugnazione (anche onde scongiurare il pericolo di indicazioni che potrebbero essere fuorvianti), consentano al lettore di comprendere immediatamente l'oggetto del motivo e i temi coinvolti;
- 3) della numerazione e della titolazione dei paragrafi;
- 4) della numerazione e della titolazione dei documenti;
- 5) della distinzione grafica e spaziale (anche con l'utilizzo di note) tra testo dell'atto e richiami extra testuali.

## **5.3 Realizzazione di schemi di provvedimenti disponibili in Consolle Magistrati**

Si propone uno schema di provvedimento per le sentenze di primo grado così ripartito:

- 1) intestazione, parti processuali, oggetto del giudizio e conclusioni delle parti
- 2) concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, articolata in antefatto e motivazioni
- 3) conclusioni.

Quelli indicati sono elementi comuni sia all'atto dell'avvocato, sia al provvedimento del giudice (seppur in concreto articolati diversamente). Tale corrispondenza è sintomatica della stretta correlazione tra i due atti: solo un atto introduttivo formulato in maniera chiara e specifica consente al giudice di redigere un provvedimento altrettanto lineare e non passibile di censure. E, similmente, una sentenza ben strutturata, fin dal primo grado, rende più agevole la redazione di un atto di impugnazione o di difesa altrettanto ben strutturato.

In generale, ciascun paragrafo deve essere progressivamente numerato, e preferibilmente titolato, così da agevolare, da una parte, la consultazione del testo e delle parti di cui si compone e, dall'altra, la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante.

La struttura sopra indicata vale sostanzialmente anche per la **sentenza d'appello**, che darà conto naturalmente, in aggiunta a quanto sopra riportato, della decisione di primo grado, dei motivi di impugnazione, delle ragioni di accoglimento o rigetto di tali motivi e delle domande delle parti.

Quanto alla **motivazione**, questa si articolerà nei seguenti elementi:

- 1) elencazione dei motivi di appello (principale e incidentale) secondo l'ordine logico giuridico
- 2) argomentazioni svolte dai difensori delle parti in ordine agli stessi
- 3) motivazione specifica per ciascuno dei motivi di impugnazione
- 4) motivazione per la regolamentazione e liquidazione delle spese processuali
- 5) eventuale assorbimento dei motivi e delle domande non accolte
- 6) eventuale accertamento dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1<sup>quater</sup> d.P.R.115/2002.

Infine, il **dispositivo**, il c.d. **P.Q.M.**, conterà dei seguenti dati:

- 1) rigetto o accoglimento (totale o parziale) dell'appello
- 2) statuizione sulle spese
- 3) ulteriori formule finali del provvedimento
- 4) data e sottoscrizioni.

Lo schema di provvedimento sinora descritto può essere adattato, alla luce delle peculiarità del singolo provvedimento. Può essere adattato inoltre anche alle ordinanze di inammissibilità ex art. 348<sup>bis</sup> c.p.c., per la sentenza in forma semplificata ex art. 281<sup>sexies</sup> c.p.c., nonché per la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c..

## **ART. 6**

### **MODELLI ORGANIZZATIVI DEI RUOLI E DEGLI ATTI PROCESSUALI IN AMBITO PENALE**

#### **6.1 L'esame preliminare dei processi e l'efficiente organizzazione dei ruoli**

Si sollecita il ricorso all'esame preliminare di tutti i processi quale strumento funzionale al conseguimento di plurimi obiettivi:

- l'esatta e tempestiva applicazione dei criteri tabellari di ripartizione degli affari tra le diverse sezioni della Corte d'Appello (ove esistenti);
- l'individuazione di eventuali vuoti di disciplina nel provvedimento di organizzazione generale dell'Ufficio relativamente ai criteri di ripartizione degli affari cui porre rimedio mediante opportune modifiche e/o integrazioni nel rispetto delle circolari consiliari;
- l'analisi del grado di complessità delle questioni giuridiche poste dalla sentenza di primo grado e delle doglianze prospettate dalla parte che ha proposto l'impugnazione;
- l'attribuzione conseguente di un coefficiente ponderale di complessità;
- il calcolo dei termini di prescrizione del reato;
- il sollecito computo dei termini di scadenza dei termini di fase della custodia cautelare in modo da dare la precedenza nella fissazione a quei processi in cui lo stato di privazione della libertà personale dell'imputato attuale o pregresso impone, ai sensi rispettivamente delle lett. c) e d) dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p., una trattazione prioritaria;
- l'individuazione tempestiva dei processi concernenti reati di particolare allarme sociale che, ai sensi delle lett. a), a-bis), b) dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p. devono essere trattati in via prioritaria e possono ragionevolmente richiedere plurime udienze;



- la razionale programmazione dei ruoli e delle udienze;
- la selezione dei processi e delle questioni seriali che possono essere oggetto di udienze monotematiche;
- l'individuazione di problematiche giuridiche nuove conseguenti a modifiche normative o a decisioni degli organi di giustizia sovranazionali che richiedono uno studio preventivo approfondito e l'organizzazione di riunioni sezionali per discuterle a livello teorico;
- la cernita dei motivi d'impugnazione riguardanti i soli profili attinenti al trattamento sanzionatorio che consentono la fissazione di un maggior numero di processi incentrati esclusivamente su questo profilo;
- la sollecita fissazione dei processi nel cui ambito la Corte di cassazione abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
- l'adozione delle opportune segnalazioni anche di tipo informatico per rendere avvertiti i giudici e il personale di cancelleria che il processo contiene, in base alla normativa vigente, dati sensibili che devono essere oscurati in caso di diffusione della sentenza.

## **6.2 La struttura delle sentenze di primo e secondo grado**

I motivi della decisione di primo grado sono strettamente correlati ai motivi di impugnazione.

Si suggerisce l'adozione di un modello che preveda:

- l'articolazione della sentenza in alcune parti (epigrafe, svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo) con le scansioni fondamentali del processo, unitamente a impiego di particolari accorgimenti - ad es. l'uso per i capi di imputazione dei numeri cardinali (per definizione infiniti) invece che di lettere dell'alfabeto;
- utilizzo di singola imputazione per ogni fatto-reato;
- completezza di tutti i dati dell'epigrafe (imputato, difensore, ecc.) comprensivi di tutto ciò che serve ad identificare l'imputato anche al fine di far pervenire l'atto alla sua effettiva conoscenza;
- sempre nell'epigrafe, con riferimento ad ogni reato, si possono indicare i dati relativi ai termini di prescrizione, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 165 bis disp.att. c.p.p. (introdotto con l. n. 103/2017) che pretende l'indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero di eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione.

## **6.3 La struttura degli atti difensivi**

Nel rispetto dell'effettività del contraddittorio, appare opportuno il suggerimento dell'adozione di criteri di redazione degli atti che, senza entrare nel merito delle scelte difensive, consentano la loro più agevole e fruibile lettura anche nella prospettiva di un più efficiente raccordo tra atti e decisione, destinato a riverberarsi in una migliore qualità complessiva del servizio, con ricadute positive anche nell'eventuale successivo giudizio di legittimità.

E' auspicabile che l'atto difensivo sia improntato ad una scrittura redazionale, che si rapporti alla struttura del provvedimento impugnato e si articoli in due parti essenziali: l'epigrafe con indicazione dei dati relativi al provvedimento impugnato e dei capi e punti della decisione oggetto del ricorso ed i motivi che conterranno l'indicazione specifica della ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'impugnazione deve dunque illustrare in maniera specifica e attraverso una critica mirata i singoli capi e punti della decisione che sono oggetto di censura e deve trarre dalla sentenza di primo grado gli spazi argomentativi della domanda volta ad ottenere una pronuncia corretta in diritto e in fatto.

Per "capo" s'intende ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato.

Se per ogni "capo" esiste una pluralità di "punti", essi vanno argomentati in relazione a quanto segue: accertamento del fatto, attribuzione di esso all'imputato, qualificazione giuridica, inesistenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità, colpevolezza e eventuali cause di esclusione della stessa (in base alla ripartizione classica del reato in fatto, antigiuridicità e colpevolezza) e, nel caso di condanna, trattamento sanzionatorio.

Il trattamento sanzionatorio comprende l'accertamento della sussistenza delle circostanze aggravanti contestate e delle circostanze attenuanti riconosciute, il relativo giudizio di comparazione, la commisurazione della pena, la sospensione condizionale della stessa, le altre eventuali questioni, sostanziali (cause di esclusione della punibilità) o processuali (questioni di nullità di atti, di inutilizzabilità di prove, etc.) dedotte dalle parti o rilevabili d'ufficio.

### **Allegati civile**

1. Modello sintetico di sentenza base ex art. 352, c. 1 c.p.c.
2. Modello di sentenza base ex art. 352, c.1 c.p.c.
3. Modello di sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.
4. Modello di ordinanza di inammissibilità 348*bis* c.p.c.
5. Modello di sentenza di primo grado

### **Allegati penale**

6. Struttura sentenza di primo grado
7. Struttura sentenza di appello

*Roma, .....*

Il Presidente del Consiglio  
Nazionale Forense  
*Andrea Mascherin*

Il Vicepresidente del Consiglio  
Superiore della Magistratura  
*Giovanni Legnini*

MODELLO SINTETICO DI SENTENZA BASE

**[INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO]**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ...  
SEZIONE ... CIVILE**

composta dai Signori:

\$ .....\$ - Presidente

\$ .....\$- Consigliere rel.

\$ .....\$- Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il \$\$e decisa nella camera di consiglio del \$\$

**TRA**

\$\$\$\$, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. \$\$\$\$ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in \$\$\$

Appellante

**E**

\$\$\$\$, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti \$\$\$\$e \$\$\$\$ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in \$\$\$

Appellato

**[E**

\$\$\$\$

Eventuali altre parti]

Oggetto: \$\$

**CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:**

per parte appellante\$\$\$\$

per parte appellata

per \$\$\$ (altre parti eventuali)

**[ANTEFATTO]**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI  
DI FATTO E DI DIRITTO**

**DECISIONE OGGETTO DI IMPUGNAZIONE**

- 1.1. data deposito
- 1.2. n. sentenza
- 1.3. Ufficio che la ha emessa
- 1.4. RG della causa in I grado
- 1.5. nomi parti in I grado

**2. Dispositivo**

3. **Sintetica ricostruzione dei fatti e svolgimento del processo in primo grado.**
4. **L'APPELLANTE**
  - 4.1. domanda 1 meramente enunciata (NO ripetizione conclusioni)
  - 4.2. domanda 2 meramente enunciata
  - 4.3. domanda ...n... meramente enunciata
5. **MOTIVI D'APPELLO**
  - 5.1. **Motivo 1** Enunciato sinteticamente
  - 5.2. **Motivo 2** Enunciato sinteticamente
  - 5.3. **Motivo 3** Enunciato sinteticamente
  - 5.4. **Motivo n...**
6. **L'APPELLATO**
  - 6.1. Eventuali domande e motivi incidentali (meramente enunciati)
7. Svolgimento processo appello, **SOLO SE** ISTRUTTORIA o CTU o altro
8. La decisione e la Camera di consiglio.

## [MOTIVAZIONI]

### MOTIVI

9. **INDICE gerarchico** dei punti sui quali **LA CORTE** si pronuncia:
  - Questione 1.
  - Questione 2.
  - Questione ...n....
  - 9.1. Sulla questione 1**
    - 9.1.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che ...
    - 9.1.2. Gli appellanti lamentano ...
    - 9.1.3. Gli appellati sostengono ...
    - 9.1.4. La CORTE:
      - i. definizione del *thema decidendum*;
      - ii. Precedenti (se esistenti, se rilevanti, se necessari per argomentare);
      - iii. La decisione
  - 9.2. Sulla questione 2**
    - 9.2.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che ...
    - 9.2.2. Gli appellanti lamentano ...
    - 9.2.3. Gli appellati sostengono ...
    - 9.2.4. La CORTE.....
  - 9.3. Sulla questione ...n...**
    - 9.3.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che ...
    - 9.3.2. Gli appellanti lamentano ...
    - 9.3.3. Gli appellati sostengono ...
    - 9.3.4. La CORTE.....
10. La decisione finale sulla sentenza impugnata (accoglimento/rigetto)
11. Le spese di lite ....

## [CONCLUSIONI]

**PQM**

La Corte

nella causa d'appello tra \$\$ e \$\$, così dispone:

- I. **rigetta** l'appello/**accoglie** l'appello (totalmente/parzialmente) e conferma/riforma la sentenza n. \$\$\$ del Tribunale di \$;
- II. **conferma** per il resto la sentenza n. \$\$\$\$ del Tribunale di \$;
- III. **condanna** ..... al pagamento delle spese di lite in favore di ... liquidate in complessivi € .....oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;  
oppure
  - i. **compensa integralmente** le spese di lite tra le parti
  - ii. **compensa parzialmente** le spese di lite tra le parti nella misura di... e pone il residuo ... a carico di ..., liquidandolo in € ...
  - iii. [dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1<sup>quater</sup>, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante/l'appellante in via incidentale di un ulteriore importopari a quello già versato a titolo di contributo unificato.]

Così deciso in ... il \$\$\$\$\$\$.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

**ALLEGATO n. 2**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ...  
SEZIONE ..... CIVILE**

composta dai Signori:

- Presidente
- Consigliere rel.
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il... a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio Unico notificazioni di .../ notificata telematicamente in data ...e decisa nella camera di consiglio del ...

**TRA**

NOME E COGNOME PARTE APPELLANTE (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di .... presso il cui studio legale, sito in ..., Via ..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Appellante

**E**

NOME E COGNOME APPELLATO (C. F. ...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di ... presso il cui studio legale, sito in ..., Via., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Appellato

**[E**

NOME E COGNOME ...

Eventuali altre parti]

**Oggetto: ...**

**CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:**

Per parte appellante:

Per parte appellata:

Per ... (eventuali altre parti):

### CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno ... (n. ..../...) il Tribunale di ....., definitivamente pronunciando nella causa n. ... RG, promossa da ..... contro ....., ha così deciso:  
"PQM tribunale".
2. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato i fatti e lo svolgimento del processo.  
"svolgimento processo primo grado"  
OPPURE  
sintesi ad opera del giudice d'appello
3. La sentenza del Tribunale di ....., che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da NOME PARTE APPELLANTE con atto di appello con il quale chiede la riforma della medesima sentenza [e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado] sulla base dei seguenti motivi:
  - A. ....
  - B. ....
4. NOME PARTE APPELLATA si è costituita con comparsa del ..... e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. [Ha proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
  - A. ....
  - B. ....]
5. Con ordinanza n. ... depositata in data ..., il Collegio ha accolto le istanze istruttorie formulate dall'appellante e/o appellato e ha disposto
  - I. l'escussione del teste Sig...
  - II. la consulenza tecnica d'ufficio
  - III. ...
6. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del gg/mm/aa.

### Motivi

7. I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

#### "TITOLO UNO: prima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi"

8. Il giudice di prime cure ha statuito ...
9. L'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto ....
10. L'appellato/a contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto ....

#### *Ad opinione della Corte*

11. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e, pertanto, va respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.  
.....

#### "TITOLO DUE: seconda questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi"

12. Il giudice di prime cure ha statuito ...
13. L'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto ....
14. L'appellato/a contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto ....

#### *Ad opinione della Corte*

15. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e va, pertanto, respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.  
.....

16. Le altre domande e eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd.assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (si veda per esempio Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, n. 11547).
17. Per tutti i motivi di cui sopra, la sentenza del Tribunale di .....deve essere integralmente/parzialmente confermata/riformata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
18. Le spese di lite del grado d'appello,
- I. [ove la liquidazione sia semplice]liquidate come in dispositivoin applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo a .....
- II. [ove la liquidazione non sia semplice, procedere con motivazione]
19. Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art 13, co. 1<sup>quater</sup>, di cui al D.M. 115/2002 per la condanna dell'appellante/appellante in via incidentale al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.

PQM

La Corte

nella causa d'appello tra NOME APPELLANTE e NOME APPELLATO, così dispone:

- iv. rigetta l'appello/accoglie l'appello (totalmente/parzialmente)e conferma/riforma la sentenza n. ... del Tribunale di ...;
- v. condanna ... al pagamento delle spese di lite in favore di ... liquidate in complessivi € ...oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;
- oppure
- vi. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
- vii. compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di... e pone il residuo ... a carico di ..., liquidandolo in € ...
- viii. [dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1<sup>quater</sup>, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante/l'appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.]

Così deciso in ... il gg/mm/aa

Il Consigliere estensore  
Dott.

Il Presidente  
Dott.



**ALLEGATO n. 3**

**1) INTESAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ...  
SEZIONE ... CIVILE**

Composta dai magistrati:

- Presidente
- Consigliere rel.
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il gg/mm/aa tramite l'Ufficio notifiche di ... / notificata telematicamente in data ... e decisa a seguito di discussione orale, *ex art. 281-sexies c.p.c.*, all'udienza del gg/mm/aa

**TRA**

**NOME APPELLANTE** (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di ... presso il cui studio legale, sito in ..., Via..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Appellante

contro

**NOME APPELLATO** (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di ... presso il cui studio legale, sito in ..., Via..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Appellato

[E

NOME E COGNOME ...

Eventuali altre parti]

Oggetto: ...

**CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:**

Per parte appellante:

Per parte appellata:

Per ... (altre parti eventuali):

**2) ANTEFATTO**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno ... (n. ..../...) il Tribunale di ..., definitivamente pronunciando nella causa n. ... RG, promossa da ..... contro ....., ha così deciso:  
**“PQM tribunale”.**
2. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato i fatti e lo svolgimento del processo.  
**OPPURE**  
*sintesi ad opera del giudice d'appello*
3. La sentenza del Tribunale di ..., che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da **NOME PARTE APPELLANTE** con atto di appello con il quale chiede la riforma della medesima sentenza [e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado] sulla base dei seguenti motivi:
  - A. ....
  - B. ....
4. **NOME PARTE APPELLATA** si è costituita con comparsa del ..... e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. [Ha proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
5. La causa è stata discussa oralmente *ex art. 281-sexies c.p.c.* all'udienza del **gg/mm/aa**, in quanto vertente su un'unica questione di diritto [o su plurime questioni di agevole soluzione].

### 3) MOTIVAZIONI

#### MOTIVI

6. I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
  - a. ....
  - b. ....

**“TITOLO UNO: prima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi”**

7. Il giudice di prime cure ha statuito ...
8. L'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto ....
9. L'appellato/a contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto ....

*Opinione della Corte*

10. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e, pertanto, va respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.

**“TITOLO DUE: seconda questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi”**

11. Il giudice di prime cure ha statuito ...
12. L'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto ....
13. L'appellato/a contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto ....

*Opinione della Corte*

14. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e va, pertanto, respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.

15. Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d'appello, la sentenza del Tribunale di Milano deve essere integralmente confermata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
16. Per tutti i motivi di cui sopra, la sentenza del Tribunale di ... deve essere integralmente/parzialmente confermata/riformata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
17. Le spese di lite del grado d'appello,
  - a. [ove la liquidazione sia semplice] liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo a .....
  - b. [ove la liquidazione non sia semplice, procedere con motivazione].
18. [Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art 13, co. 1<sup>quater</sup>, di cui al D.M. 115/2002 per la condanna dell'appellante/appellante in via incidentale al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.]

### 3) DISPOSITIVO

#### PQM La Corte

nella causa d'appello tra **NOME APPELLANTE** e **NOME APPELLATO**, così dispone:

- IV. **rigetta** l'appello/**accoglie** l'appello (totalmente/parzialmente)e conferma/riforma la sentenza n. .../... del Tribunale di .....
- V. **condanna** ..... al pagamento delle spese di lite in favore di ... liquidate in complessivi € .....oltre rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;
 

oppure

  - ix. **compensa integralmente** le spese di lite tra le parti
  - x. **compensa parzialmente** le spese di lite tra le parti nella misura di... e pone il residuo ... a carico di ..., liquidandolo in € ...
  - xi. [dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1<sup>quater</sup>, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante/l'appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.]

Così deciso in ... il **gg/mm/aa**.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

## ALLEGATO n. 4

### 1) INTESAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO



REPUBBLICA ITALIANA

#### LA CORTE D'APPELLO DI ... SEZIONE ... CIVILE

Composta dai magistrati:

- Presidente
- Consigliere rel.
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Nella causa promossa in grado di appello da

**NOME APPELLANTE** (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di .... presso il cui studio legale, sito in ..., Via ....., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Appellante

contro

**NOME APPELLATO** (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di .... presso il cui studio legale, sito in ..., Via ....., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Appellato

[E

**NOME E COGNOME** ...

Eventuali altre parti]

A scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del **gg/mm/aa.**

### 2) ANTEFATTO

#### Premesso che:

1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno ... (n. .... / ... ) il Tribunale di ....., definitivamente pronunciando nella causa n. ... RG, promossa da ..... contro ....., ha così deciso:  
"PQM tribunale".
2. La sentenza del Tribunale di ..... è stata impugnata da **NOME APPELLANTE** contro **NOME APPELLATO**.
3. L'appellato ha chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e, in subordine, che venisse rigettato l'appello nel merito.

#### Rilevato che:

4. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che ...
5. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ...
6. L'appellato contesta integralmente la tesi sostenuta dall'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto

### 3) MOTIVAZIONE

#### Ritenuto che:

[a titolo di esempio]

7. L'appellante non ha formulato censure e argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata, in quanto ...
8. Nel contesto sopra descritto, l'appello proposto non presenta alcuna ragionevole probabilità di accoglimento e va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348*bis* e *ter* c.p.c..
9. Conseguentemente l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di giudizio che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dello stato processuale (fase introduttiva dell'appello) nel quale la pronuncia interviene e comunque dei parametri e criteri di legge di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, si liquidano come in dispositivo;

#### **4) DISPOSITIVO**

**P.Q.M.**

la Corte

- I. Visti gli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. dichiara inammissibile l'appello promosso da **NOME APPELLANTE** avverso la sentenza n. .../... del Tribunale di ...;
- II. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio che si liquidano nella somma complessiva di €\_\_\_\_,00 oltre oneri di legge;
- I. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in ..., gg/mm/aa

Il Consigliere relatore

Il Presidente

**ALLEGATO n. 5**  
**Sentenza di primo grado civile**

RG n. ....



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ...  
SEZIONE ..... CIVILE

} Intestazione

composta dai Signori:

- Presidente
- Giudice ~~rgl.~~
- Giudice

} Collegio giudicante o  
Giudice monocratico

**OPPURE**

Nella persona del giudice .....

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il ... a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio Unico notificazioni di ... e decisa il ...

} Data notifica atto  
introduttivo e data della  
decisione

TRA

NOME E COGNOME PARTE ATTRICE (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv... del foro di ... presso il cui studio legale, sito in ..., Via ..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Attore

E

NOME E COGNOME PARTE CONVENUTA (C. F. ...), rappresentato e difeso dall'Avv... del foro di ... presso il cui studio legale, sito in ..., Via..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

} Parti, procuratori e  
domicilio

Convenuto

E

RG n. ....

[Eventuali altre parti]

Oggetto: ...

**CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:**

Per parte attrice:

Per parte convenuta:

Per ... (eventuali altre parti):

RG n. ....

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con atto di citazione, notificato in data ..., la parte attrice ha chiesto ~~XXXXXXXXXXXX~~ allegando che ~~XXXXXXXXXXXX~~ e formulando le seguenti istanze istruttorie ~~XXXXXXXXXXXX~~
2. Si è costituita la parte convenuta con memoria di costituzione e risposta del ... e ha  
eccepito
  - I. ....
  - II. ....
3. La parte convenuta ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto ~~XXXXXXXXXXXX~~, allegando che ~~XXXXXXXXXXXX~~ e formulando le seguenti istanze istruttorie ~~XXXXXXXXXXXX~~
4. La causa è stata istruita con ~~XXXXXXXXXXXX~~
5. La causa è stata decisa il gg/mm/aa con sentenza

[MOTIVI per i casi più complessi]

6. I punti sui quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sono i seguenti:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

TITOLO UNO: prima questione

7. Il fatto da cui trae origine la causa ...
8. L'attore sostiene che ...
9. Il convenuto contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo ...

Opinione del Tribunale

10. La domanda proposta dall'attore è infondata/fondata e, pertanto, va respinta/accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.



RG n. ....

"TITOLO DUE: seconda questione"

11. Il fatto da cui trae origine la causa ...
12. L'attore sostiene che ...
13. Il convenuto contesta integralmente quanto ~~ex adverso~~ sostenuto, ritenendo ...

*Opinione del Tribunale*

14. La domanda proposta dall'attore è infondata/fondata e, pertanto, va respinta/accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.

.....

15. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (si veda per esempio Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, n. 11547).
16. Per tutti i motivi di cui sopra, la domanda proposta in via principale/riconvenzionale vanno accolta/rigettata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
17. Le spese di lite,
  - I. [ove la liquidazione sia semplice] liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è in capo a .....
  - II. [ove la liquidazione non sia semplice procedere con motivazione] ...

PQM

Il Tribunale

**Intestazione, parti**

RG n. ....

nella causa tra NOME PARTE ATTRICE e NOME PARTE CONVENUTA, così dispone:

- i. condanna/rigetta ...;
- ii. condanna ... al pagamento delle spese di lite in favore di ..., liquidate in complessivi € ..., oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;  
oppure
- iii. compensa integralmente le spese di lite tra le parti  
oppure
- iv. compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di ... e pone il residuo ... a carico di ..., liquidato in € ...

Così deciso in ... il gg/mm/aa

Il Giudice estensore

~~XXXXXXXXXX~~

Il Presidente

~~XXXXXXXXXX~~

**OPPURE**

Il Giudice

~~XXXXXXXXXX~~

## **ALLEGATO n. 6**

### **La sentenza di primo grado.**

La sentenza di primo grado deve articolarsi in quattro parti fondamentali:

- intestazione;
- svolgimento del processo;
- motivi della decisione;
- dispositivo.

#### **1. Intestazione.**

L'epigrafe deve contenere:

- la composizione, monocratica o collegiale, dell'organo giudicante e l'indicazione dei relativi nominativi.
- il rito (ordinario, abbreviato, patteggiamento, decreto penale di condanna) con cui è stato celebrato il processo;
- le complete generalità dell'imputato;
- l'indicazione del C.U.I. in caso d'imputato straniero sedicente;
- la specificazione della posizione dell'imputato: a) libero presente; b) libero assente (contumace, limitatamente ai processi in cui residua l'istituto della contumacia e non trova applicazione la legge 67/2014); c) detenuto presente o rinunciante con la specificazione se l'imputato sia detenuto nell'ambito dello specifico processo o per altra causa; d) sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare in carcere;
- la data dell'avvenuta privazione della libertà personale dell'imputato ai fini del corretto computo della scadenza dei termini di fase e dei termini di durata massima della misura;
- la dichiarazione o elezione di domicilio; nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, occorre precisare se questi ha assentito;
- l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con indicazione degli estremi del relativo provvedimento;
- il nominativo del difensore (o dei difensori) di fiducia dell'imputato o del difensore d'ufficio dello stesso;
- il nominativo della parte civile con indicazione del nominativo del difensore presso cui è stato eletto domicilio;
- l'enunciazione dei capi d'imputazione completa e aggiornata con indicazione dell'eventuale modifica dell'imputazione nel corso del giudizio da parte del pubblico ministero o indicazione della diversa qualificazione giuridica data dal giudice.

#### **2. Svolgimento del processo.**

Nello svolgimento del processo vanno evidenziate le scansioni procedurali del giudizio e le relative fonti probatorie:

- la scelta processuale adottata dall'imputato, rilevante per tutte le conseguenze che ne discendono anche in relazione all'udienza pubblica o camerale;
- la genesi del processo, descritta nelle linee essenziali (ad esempio arresto in flagranza);
- le udienze celebrate, le eventuali istanze di rinvio avanzate dall'imputato e/o dal difensore e i relativi provvedimenti di sospensione dei termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare; tale indicazione è fondamentale per accelerare l'esame preliminare del processo nei successivi gradi di giudizio e per consentirne la tempestiva, utile celebrazione.

Nel rito ordinario occorre indicare gli atti di istruttoria espletati nella singola udienza, con indicazione nominativa dei testi escussi e dei periti e della documentazione acquisita: in tal modo in appello si agevola la lettura delle risultanze probatorie, consentendo l'individuazione immediata dell'udienza in cui il teste è stato escusso e la consultazione del relativo fascicolo.

#### **3. Motivi della decisione.**

La motivazione consiste nella concisa esposizione della *ratio decidendi* del provvedimento impugnato.

La struttura argomentativa della sentenza deve essere improntata a criteri di razionalità e coerenza. Devono essere enucleati gli atti utilizzati e il quadro degli elementi di prova posti a fondamento della decisione appellata.

Nei processi con pluralità di imputati va enucleata la singola posizione probatoria dei ricorrenti.

Per la particolare rilevanza che il sistema costituzionale attribuisce alla determinazione della pena, devono essere individuate e quantificate tutte le componenti del trattamento sanzionatorio:

- pena base;
- aumento per ciascuna delle aggravanti (compresa la recidiva) o riduzione per ciascuna delle attenuanti;
- giudizio di comparazione nel caso di concorso eterogeneo di circostanze;
- entità dell'aumento di pena per ciascuno dei reati avvinuti dalla continuazione anche nei casi di continuazione c.d. interna;
- riduzione per il rito.

Nella determinazione della pena in relazione a ciascuno di questi passaggi sanzionatori non è sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge (artt. 133, 62-*bis*, 69 c.p.), ma è necessaria l'indicazione di elementi fattuali idonei a corroborare il giudizio.

#### **4. Dispositivo.**

Nella formulazione del dispositivo occorre indicare:

- il nome e il cognome dell'imputato;
- i reati per i quali l'imputato viene dichiarato colpevole e quelli dai quali è assolto; gli articoli di legge applicati (art. 546, lett. f, c.p.p.).

In caso di processi a carico di una pluralità di imputati, vanno specificate le statuizioni assunte in relazione a ciascuna posizione;

In presenza della contestazione della recidiva, occorre precisare quale tipo di recidiva è stata ritenuta sussistente oppure va esplicitato che la recidiva è stata esclusa.

Qualora la recidiva sia stata ritenuta sussistente, è necessario specificare il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

Va esplicitata l'eventuale continuazione.

Deve essere menzionata la diminuzione del rito.

E' necessario indicare il riconoscimento di eventuali benefici di legge (sospensione della pena, non menzione);

Occorre indicare le pene accessorie e le misure di sicurezza eventualmente disposte.

Vanno indicati provvedimenti in materia di libertà personale, compresa la scarcerazione in caso di assoluzione dal reato per il quale l'imputato era detenuto.

Vanno disposti la confisca o il dissequestro di quanto in sequestro.

Quando c'è riserva di termine per il deposito della motivazione, vanno sospesi i termini di custodia cautelare per il medesimo periodo ai sensi degli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p.

## **ALLEGATO n. 7**

### **La sentenza d'appello.**

La sentenza deve articolarsi in quattro parti fondamentali:

- intestazione;
- svolgimento del processo (sintesi della sentenza appellata, motivi d'appello e giudizio d'appello);
- motivi della decisione;
- dispositivo.

#### **1. Intestazione della sentenza.**

L'intestazione della sentenza deve contenere:

- la composizione dell'organo giudicante;
- il rito con cui è stato celebrato il processo;
- le complete generalità dell'imputato;
- l'indicazione del C.U.I. in caso d'imputato straniero sedicente;
- la specificazione della posizione dell'imputato: a) libero presente; b) libero assente (contumace, limitatamente ai processi in cui residua l'istituto della contumacia e non trova applicazione la legge 67/2014); c) detenuto presente o rinunciante con la specificazione se l'imputato sia detenuto nell'ambito dello specifico processo o per altra causa; d) sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare in carcere;
  - la data dell'avvenuta privazione della libertà personale dell'imputato ai fini del corretto computo della scadenza dei termini di fase e dei termini di durata massima della misura;
  - la dichiarazione o elezione di domicilio; nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, occorre precisare se questi ha assentito;
  - l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con indicazione degli estremi del relativo provvedimento;
  - il nominativo del difensore (o dei difensori) di fiducia dell'imputato o del difensore d'ufficio dello stesso;
  - il nominativo della parte civile con indicazione del nominativo del difensore presso cui è stato eletto domicilio;
  - l'enunciazione dei capi d'imputazione completa e aggiornata con indicazione dell'eventuale modifica dell'imputazione nel corso del giudizio da parte del pubblico ministero o indicazione della diversa qualificazione giuridica data dal giudice.

#### **2. Svolgimento del processo.**

Relativamente alla sentenza appellata vanno indicate le statuizioni essenziali, cioè il dispositivo e il rito scelto.

Vanno richiamati lo svolgimento del giudizio di prima istanza, le fasi salienti dell'*iter* processuale, gli elementi probatori posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, che hanno ricadute sulle ragioni della decisione.

In caso di difformità tra la sentenza di primo grado e quella d'appello nella ricostruzione del fatto nella valutazione della prova, la sentenza di primo grado deve essere illustrata con maggiore puntualità; sussiste, infatti, un onere motivazionale rafforzato, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa e deve dare ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

In presenza di materiale probatorio costituito da intercettazioni telefoniche e/o ambientali, vanno indicati soltanto le pagine della decisione di primo grado in cui sono richiamate le conversazioni ascoltate e, in sintesi, il contenuto delle risultanze delle attività di ascolto. E', infatti, nella parte motiva che dovranno essere esaminate le singole conversazioni per dimostrare se è attendibile la lettura accusatoria o quella alternativa proposta dalla difesa.

I motivi d'appello devono essere rappresentati in modo preciso, ma conciso in riferimento ai singoli passaggi del percorso motivazionale e al loro impatto sulla tenuta

della ricostruzione operata in sentenza. Le ragioni poste a base del motivo saranno valutate, quindi condivise o confutate, nella parte dedicata ai motivi della decisione.

Con riferimento al giudizio d'appello devono essere indicate:

- le varie udienze;
- gli eventuali provvedimenti di sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per complessità del giudizio d'appello;
- i rinvii, anche quelli su richiesta dell'imputato e/o del difensore e le sospensioni dei termini di custodia cautelare e di prescrizione dei reati;
- l'udienza di discussione con le conclusioni delle parti.

### **3. Motivi della decisione.**

La ricostruzione del fatto e l'esame dei motivi sono i compiti essenziali del giudice d'appello.

Il contenuto argomentativo della decisione deve essere ispirato a criteri di esaustività, concisione, chiarezza.

E' necessario seguire l'ordine logico delle questioni sollevate: preliminari, pregiudiziali, merito.

Il testo deve avere una sua coerenza interna. E' opportuno argomentare passando dall'argomento più decisivo a quello marginale.

Le questioni comuni a più imputati devono essere trattate prima dell'esame delle singole posizioni personali.

Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le richieste formulate dalle parti, ancorché contenute nelle pieghe dell'atto di appello, indipendentemente dalla formulazione più o meno ordinata delle richieste.

Occorre tenere conto di tutte le richieste formulate in udienza o in memorie depositate che possono ridefinire il *devolutum* per varie ragioni, quali la rinuncia ad un motivo ovvero il sopraggiungere di cause estintive ovvero di modifica della normativa in corso di processo. Naturalmente occorre valutarne anche l'ammissibilità, tenuto conto della loro rilevanza officiosa e dell'ambito di cognizione delimitato con i motivi d'appello

Per la particolare rilevanza che il sistema costituzionale attribuisce alla determinazione della pena, devono essere individuate e quantificate tutte le componenti del trattamento sanzionatorio:

- pena base;
- aumento per ciascuna delle aggravanti (compresa la recidiva) o riduzione per ciascuna delle attenuanti;
- giudizio di comparazione nel caso di concorso eterogeneo di circostanze;
- entità dell'aumento di pena per ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione anche nei casi di continuazione c.d. interna;
- riduzione per il rito.

Nella determinazione della pena in relazione a ciascuno di questi passaggi sanzionatori non è sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge (artt. 133, 62-*bis*, 69 c.p.), ma è necessaria l'indicazione di elementi fattuali idonei a corroborare il giudizio.

### **4. Dispositivo.**

Esige formule chiare, precise, uniformi.

Vanno indicati gli estremi della sentenza oggetto di conferma o di riforma (totale o parziale), il nome e il cognome dell'imputato, i reati per i quali la sentenza viene riformata.

In caso di processi a carico di una pluralità di imputati, vanno specificate le statuizioni assunte in relazione a ciascuna posizione.

Occorre tenere presente il rapporto tra pena inflitta e pene accessorie (spesso si riduce la pena senza adottare le statuizioni consequenziali) con necessità di instaurare successivamente incidenti di esecuzione.

E' necessario indicare il riconoscimento di eventuali benefici di legge (sospensione della pena, non menzione);

Occorre indicare le pene accessorie e le misure di sicurezza eventualmente disposte.

Vanno indicati provvedimenti in materia di libertà personale, compresa la scarcerazione in caso di assoluzione dal reato per il quale l'imputato era detenuto.

Vanno disposti la confisca o il dissequestro di quanto in sequestro, pur se non disposti in primo grado

Quando c'è riserva di termine per il deposito della motivazione, vanno sospesi i termini di custodia cautelare per il medesimo periodo ai sensi degli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p.